

N. R.G. 4163/2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Mantova

Sezione Prima

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4163/2010** promossa da:

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione**

Con atto di citazione notificato in data 6-10-2010 la società A. A. G. s.s. proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1038/10 emesso il 8-6-2010 dal Tribunale di Mantova e notificato in data 12-7-2010 con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore della D. R. e C. s.n.c., la somma di € 14.663,66 oltre ad interessi legali, spese del procedimento ed accessori, in relazione alla esecuzione dei lavori (di sistemazione dell'impianto elettrico) di cui alle fatture n. 15,29,39,52 e 53 del 2009 di importo complessivamente pari ad € 15.663,66 totale da cui andava detratta l'acconto di € 1.000,00 in precedenza versato.

L'opponente deduceva di avere corrisposto, in più rimesse, l'importo di € 5.912,00 e che il pagamento rateale era stato interrotto per effetto della notifica del decreto ingiuntivo: chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo.

Mentre la società opposta non si costituiva, intervenivano volontariamente in giudizio, con comparsa depositata nel rispetto del termine previsto dall'art. 166 c.p.c., D. R. e L. G. i quali, dopo avere

evidenziato che la società ingiungente era cessata in data 10-6-2010, dichiaravano innanzitutto di voler proseguire il giudizio in quanto soci ed amministratori della società D. R. e C. s.n.c. ai sensi degli artt. 110, 299 e 302 c.p.c.. Nel merito gli intervenuti ribadivano che l'opponente aveva versato il solo acconto di € 1.000,00 in relazione alle fatture azionate e che gli ulteriori pagamenti si riferivano a diverse ed ulteriori pendenze fra le parti: chiedevano quindi il rigetto dell'opposizione e, comunque, la condanna della A. A. G. s.s. al pagamento di quanto risultasse dovuto.

Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ritenute superflue le prove orali, la causa, dichiarata urgente ex art. 6 del d.l. 74/2012, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

In primo luogo occorre prendere posizione in ordine alla legittimazione ad agire in giudizio da parte di D. R. e di L. G. posto che la difesa dell'opponente l'ha contestata evidenziando (per la prima volta in sede di memoria depositata ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c.) per un verso che, essendo il credito ingiunto sorto in capo ad una società cancellata e, dunque, estinta, essi non potrebbero pretenderne la condanna al pagamento in proprio favore e, per un altro, che, essendo stata chiesta la notificazione del decreto ingiuntivo dopo che la società ingiungente era stata cancellata dal registro delle imprese, la notifica dell'ingiunzione sarebbe nulla in quanto avanzata da soggetto già estinto.

In proposito va rilevato che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato in data 12-7-2010 e che, dalla visura camerale dimessa, risulta che la società D. R. e C. s.n.c. è stata cancellata con trascrizione iscritta il 28-9-2010, momento al quale si deve avere riguardo in ordine alla decorrenza degli effetti della predetta formalità, tanto potendosi desumere dalla lettera dell'art. 2495 c.c.

nonché dalla disciplina di cui all'art. 2193 c.c. (cfr. anche l'art. 10 l.f. nel testo attualmente vigente) e non potendosi far decorrere l'estinzione dell'ente in un momento anteriore (se non altro perché non tutti i rapporti erano stati definiti): ne consegue che l'ingiunzione era stata proposta da società ancora esistente e che essa era tale anche al momento della avvenuta notifica del decreto ingiuntivo.

In ordine alla legittimazione (*rectius* titolarità dal lato attivo del rapporto di credito) dei due soci va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'effetto estintivo connesso alla cancellazione dal registro delle imprese previsto dall'art. 2495 c.c. opera anche con riguardo alle società di persone (v. Cass. 22-2-2010 n. 4062; Cass. 22-2-2010 n. 4061; Cass. 22-2-2010 n. 4060; Cass. 13-11-2009 n. 24037; Cass. 15-10-2008 n. 25192) e, in conseguenza di tale evento, deve ritenersi che alla società siano succeduti i due soci (secondo il meccanismo previsto dall'art. 110 c.p.c.: v. Cass. 9-6-2012 n. 9110; sul fenomeno successorio conseguente alla estinzione della società vedasi anche Cass. 3-11-2011 n. 22863 ord.): poiché infatti dalla disciplina di cui all'art. 2312 c.c. si desume che, per i debiti non soddisfatti, continuano a rispondere i soci deve ritenersi, in via analogica, che nell'ipotesi di sopravvenienze attive, pur essendo estinta la società, permanga in vita il rapporto dal lato attivo e venga a sorgere una contitolarità dei diritti di credito in capo ai soci, da ciò derivando che i soci costituitisi nel presente giudizio hanno titolo per pretendere la condanna della società ingiunta al pagamento del credito in proprio favore.

Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.

In ordine al credito sorto in capo alla società D. R. e C. s.n.c. va osservato che lo stesso ammontava ad € 15.663,66 quale corrispettivo delle fatture poste a fondamento del ricorso per ingiunzione, relativamente al quale nessuna contestazione ha svolto l'opponente.

Va anche rilevato che la difesa della l'A. A. G. s.s ha dimesso svariati atti di quietanza sottoscritti da D. R. per un importo complessivo di € 5.912,00 somma che gli intervenuti hanno ammesso di avere incassato.

Orbene posto che la società ingiungente ed anche i soci D. e L. hanno altresì riconosciuto di avere percepito la somma di € 1.000,00 ne consegue che la contestazione è circoscritta al versamento di ulteriori € 4.912,00.

In proposito va rammentato che, allorquando il debitore dimostri di aver corrisposto una somma idonea ad estinguere l'obbligazione, spetta al creditore allegare e dimostrare che il pagamento effettuato debba imputarsi all'estinzione parziale del debito complessivo, dovendosi estendere l'indagine all'intero rapporto di fornitura intercorso tra le parti ai fini della verifica dell'efficacia dell'imputazione di pagamento eseguita dal debitore (v. Cass. 28-2-2012 n. 3008; Cass. 15-2-2007 n. 3457; Cass. 11-11-2008. n. 26945; Cass. 18-10-2005 n. 20134).

Nel caso di specie gli intervenuti hanno allegato che la somma di € 2.412,00 era stata versata dall'opponente a saldo della fattura n. 74/08 (non azionata col ricorso per ingiunzione), circostanza in ordine alla quale la difesa dell'opponente nulla ha obiettato sicchè può ritenersi che il versamento della predetta somma e di cui alla quietanza dalla stessa prodotta sub 2 concernesse effettivamente una prestazione diversa da quella oggetto della domanda monitoria.

In ordine invece agli altri versamenti nessuna prova hanno fornito i soci circa il fatto che le somme incassate riguardassero rapporti distinti rispetto a quelli oggetto della domanda di ingiunzione: da ciò deriva che il credito insoddisfatto ammonta ad € 12.163,66 (15.663,66-1.000,00-2.500,00) oltre ad € 60,56 per spese di autenticazione ed agli interessi al tasso legale a far data dal 6-3-2010 (data della messa in mora) sino al saldo definitivo).

Il decreto ingiuntivo n. 1038/10 va quindi revocato mentre le spese, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, vanno compensate nella misura di un quinto e liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri di cui al d.m. 140/2012 (cfr. Cass. S.U. 12-10-2012 n. 17406).

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- revoca il decreto ingiuntivo n. 1038/10 emesso il 8-6-2010 dal Tribunale di Mantova;
- condanna l'A. A. G. s.s., in persona del legale rappresentante, a pagare in favore di D. R. e L. G., in qualità di soci della società D. R. e C. s.n.c., la somma di 12.163,66 oltre ad € 60,56 per spese di autenticazione ed agli interessi al tasso legale a far data dal 6-3-2010 sino al saldo definitivo;
- condanna altresì l'opponente a rimborsare a D. R. e L. G. le spese di lite, compensate nella misura di un quinto e, per l'effetto, liquidate in € 1.280,00 per compensi oltre i.v.a. e c.p.a..

Mantova, 13 dicembre 2012.

Il Giudice
dott. Mauro Pietro Bernardi